

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1913

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAVONE, BAMBI, BOFFARDI INES, GARZIA, TESINI
ARISTIDE, DEL CASTILLO, PUMILIA, MEUCCI,
MARABINI, DANESI, CAMPAGNOLI**

Presentata il 1° dicembre 1977

Legge cornice per la formazione professionale dei lavoratori

ONOREVOLI COLLEGHI! — Partendo dalla considerazione che la legge cornice deve:

1) contenere una disciplina della materia tale da eliminare le carenze e rendere efficiente ed opportunamente orientata la formazione professionale;

2) rappresentare uno schema univoco ed evidenziare una precisa scelta di politica professionale onde eliminare ogni precarietà al settore;

3) fissare i principi fondamentali (articolo 117 della Costituzione) cui deve basarsi l'azione legislativa delle regioni ancora oggi, per molte di esse, allo stato di studio e programmazione;

4) tener presenti i principi e gli orientamenti delle organizzazioni internazionali;

5) stabilire gli indirizzi generali per garantire i diritti dei lavoratori alla formazione recependo, per gli impegni assunti con il Trattato di Roma, gli orientamenti generali fissati, le raccomandazioni effettuate e le proposte avanzate dalle autorità della CEE;

6) assicurare, a quanti intendono esercitare un'attività lavorativa, idonea preparazione ed adeguato inserimento nell'ambito del lavoro;

7) garantire agli occupati il completamento della propria formazione, l'aggiornamento, il perfezionamento e la riqualificazione;

8) prevedere per tutti i lavoratori una preparazione polivalente, globale e permanente;

9) prevedere adeguati finanziamenti per lo svolgimento delle attività al fine di assicurare al settore sufficienti ed idonee strutture organizzative ed operative;

10) garantire strumenti di programmazione e di attuazione degli interventi;

11) assicurare un reale accordo tra il mondo scolastico e quello occupazionale.

La presente proposta, che vuole essere contemporaneamente moderna, organica e comunitaria, mira a dare risposta ai due adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 (legge cornice e riordinamento fon-

do per l'addestramento professionale dei lavoratori) e si fonda su una duplice convinzione:

da un lato che la formazione professionale è oggi, più che mai, elemento essenziale per concorrere a far riprendere al paese un ordinato sviluppo, sanando gli squilibri tuttora esistenti a livello territoriale e settoriale;

dall'altro che le regioni devono essere viste come i principali soggetti cui fare riferimento per l'attuazione di una politica di formazione professionale capace di conseguire gli obiettivi della crescita.

Ciò premesso si procede ad un esame dei punti caratterizzanti della proposta in modo da fornire tutte le indicazioni che l'articolato legislativo non può che proporre nella forma sintetica che gli deve essere propria.

1. — Un primo gruppo di interessi deve essere individuato in ciò che si può definire spazio del servizio di formazione professionale (discorso relativo ai contenuti, articolo 1).

A questo proposito si sono tenuti in massimo conto i risultati cui è pervenuto il dibattito culturale. Anche in Italia si è, infatti, acquistata consapevolezza del fatto che da un lato i bisogni in materia di formazione professionale non cessano di crescere in quantità e in qualità, pur diversificandosi fra loro, mentre, dall'altro, le tecniche di pianificazione e di organizzazione della formazione professionale hanno incontrato forti difficoltà a far fronte all'evoluzione del sistema economico-produttivo. E non v'è dubbio che il perfezionamento dei metodi di pianificazione esistenti e la ricerca di nuovi implichino la conoscenza delle cause profonde dell'insufficienza dei risultati e dello spreco di risorse umane e materiali registrato finora.

In effetti la domanda di formazione professionale presenta una tendenza nettamente espansiva in quanto:

lo sviluppo economico provoca e richiede rapidi mutamenti nelle tecnologie e negli assetti organizzativi dell'apparato di produzione;

continuano a verificarsi accelerati e frequenti processi di mobilità e promozione delle forze di lavoro;

la saturazione di talune fasce del mercato del lavoro impone alla manodopera farraginosi processi di riqualificazione accelerata.

Ma l'allargamento della domanda di formazione, qualificazione e promozione professionale non è solo di tipo estensivo. Esigenze crescenti sono venute maturando in profondità, soprattutto nella direzione di quei processi — come aggiornamento, riqualificazione, promozione — che interessano principalmente forze di lavoro adulte già inserite nei processi produttivi.

Tutto ciò presuppone una precisa capacità di giungere a conoscere le modificazioni, quantitative e strutturali, della domanda e dell'offerta di lavoro nel tempo, in quanto un sistema efficiente necessita di un servizio di previsione a medio termine del mercato di lavoro, capace di stimare le variazioni degli aggregati per aree, settori e livelli di qualifica, in modo da avere margini sufficienti per progettare le necessarie modifiche dell'offerta di formazione.

Ciò posto si tratta di avviare una nuova strategia di intervento. Dal momento che non ha più senso formare a una specifica mansione che risulterebbe presto modificata, si deve tendere ad individuare gruppi di mansioni, omogenei per le conoscenze e le capacità che richiedono, cui preparare i giovani attraverso una formazione di base di tipo polivalente, tale da renderli atti a modificare e arricchire le capacità professionali nell'ambito del gruppo individuato.

Il complesso dei processi formativi che accompagnano la vita del lavoratore comprende pertanto un *primo stadio* che si può denominare formazione professionale di base, articolato in tre tappe concentriche: l'orientamento, la formazione polivalente di masse e la qualificazione a una mansione specifica.

Un *secondo stadio* è quello dei processi formativi successivi, di promozione sul lavoro, caratterizzato dalla modesta incidenza percentuale nei confronti della formazione di base, mentre varia da caso a caso il dosaggio delle nuove conoscenze che occorrono a specifici operatori per raggiungere degli standard di efficienza altrettanto specifici.

Un discorso a parte merita la riqualificazione degli adulti, tanto in rapporto a problemi di riconversione rapida del personale in presenza di ristrutturazioni produttive, quanto in rapporto alla spinta promozionale di lavoratori desiderosi di qualificarsi ulteriormente nella prospettiva di migliorare il proprio status.

Di particolare importanza è il rapporto che il sistema della formazione professionale deve avere con il sistema scolastico secondario superiore. Ove, infatti, questo rapporto non fosse tenuto presente si potrebbe innescare nel paese un processo che potrebbe facilmente condurre a una radicale diversificazione di contenuti culturali e di esiti educativi e sociali: la scuola secondaria superiore tutta finalizzata alla preparazione delle categorie dirigenziali e il sistema della formazione professionale non solo orientato alla preparazione dei quadri operativi di primo livello, ma in sostanza caratterizzato da una minore forza culturale ed educativa. Le conseguenze di una simile divaricazione binaria sono più che evidenti e sono suscettibili di aggravare anziché alleviare la stratificazione classista del nostro paese.

Perciò il sistema della formazione professionale presuppone:

a) la elevazione dell'obbligo scolastico ai 16 anni di età onde sia assicurata a tutti una piattaforma educativa e culturale ed una iniziale verifica orientativa che consentano di inserirsi con sufficiente maturazione personale e civica nella logica del mondo del lavoro (articolo 1);

b) la predisposizione, da parte delle regioni, di un piano programmatico per consentire agli interventi, volti ad assicurare la formazione professionale di corrispondere anche ad effettive esigenze regionali (articoli 5, 6 e 7);

c) la riconosciuta possibilità di reiningresso nel sistema scolastico, secondo apposite procedure, da prevedersi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (oppure nella riforma della scuola secondaria superiore), le quali consentano di assumere come credito valido anche ai fini culturali nel settore specifico le esperienze di lavoro in esso realizzate (articolo 3);

d) la istituzione di appositi organismi post-secondari (o istituzioni equivalenti) per la formazione dei tecnici intermedi.

Inoltre il diritto dei cittadini esige che la legge-quadro richieda che le iniziative rivolte alla formazione professionale, da chiunque gestite, siano impostate secondo un quadro programmatico di contenuti che contempri le acquisizioni culturali e le applicazioni operative.

2. — Il discorso relativo ai contenuti si collega immediatamente con quello concernente la programmazione degli interventi che rappresenta un secondo gruppo di interessi non eludibili da un progetto di legge cornice. (Discorso relativo alla programmazione).

Bisogna mirare soprattutto a collegare le attività di formazione professionale da un lato con il programma economico nazionale e gli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, dall'altro con la realtà sociale del territorio, (articoli 5, 6, 7, e 18) chiamando a concorrere alla elaborazione delle linee di indirizzo e di coordinamento le forze più rappresentative e interessate e armonizzandone i diversi interessi attraverso il Comitato nazionale per la formazione professionale (articolo 8) e il Comitato regionale per la formazione professionale (articolo 9).

Si tratta di un'esigenza che appare tanto più evidente se si esaminano i contenuti specifici delle funzioni programmatiche che si sostanziano nel:

a) definire il ruolo a lungo termine che viene assegnato alla formazione professionale tenuto conto:

della prevedibile espansione del sistema scolastico;

dell'eventuale consolidarsi di un sistema formativo per adulti di tipo non professionale;

delle prevedibili incidenze sui processi produttivi della ricerca applicata;

dei prevedibili movimenti delle figure professionali in seguito all'evoluzione organizzativa dei processi di produzione e per effetto della dinamica sindacale contrattuale;

b) fissare, in termini qualitativi, i bisogni di formazione a breve-medio periodo arricchendo i canali informativi rispetto ai quali fino ad oggi questi bisogni sono stati rilevati; dando suggerimenti ai responsabili di ogni livello in materia di metodi di rilevazione; operando un confronto in termini di tempo molto ravvicinati fra strutture dei bisogni e struttura formativa per fronteggiarli e consentire provvedimenti di primo adeguamento (articoli 8 e 18);

c) dare, soprattutto, impulso, alimentare e diffondere le innovazioni attraverso:

la sperimentazione di formule didattiche originali su nuove figure professionali che innovino rispetto all'inventario dell'esistente;

la sperimentazione di corsi modulari a diversi livelli aventi contenuti di interesse generale (ad esempio tecnologia di base, informazione economica di base, informativa, ecc.);

le attività di formazione e perfezionamento dei formatori riunendo sotto questo titolo le diverse fasi di documentazione, ricerca, sperimentazione, formazione, aggiornamento, riferite alle figure professionali degli operatori di formazione.

3. — Un terzo nucleo di interessi può essere individuato nelle indicazioni relative alla gestione sociale dei processi formativi, cioè alla loro democratizzazione. (Discorso sulla democratizzazione dei processi formativi).

Le motivazioni che inducono a spingere le Amministrazioni regionali ad aprire le attività di formazione professionale a forme quanto più partecipate possibile da parte non solo delle componenti interne (allievi, docenti, personale che collabora al funzionamento delle attività), bensì anche — nelle idonee sedi — di coloro che al miglior funzionamento delle strutture formative sono, a diverso titolo e con diverse inflessioni, interessati (famiglie, sindacati, datori di lavoro, eccetera), si ricollegano all'esigenza di rendere le strutture di formazione professionale quanto più aderenti possibile alla realtà culturale di ogni singola regione e alle sue prospettive di evoluzione socio-economica (articolo 12).

Un attento esame delle vicende della formazione professionale nel paese pone, infatti, in rilievo come uno dei motivi di fondo della crisi di questo settore consiste nello scollamento tra le attività programmate e le effettive esigenze e la incapacità manifestata dalle strutture formative, negli anni trascorsi, di dare risposte tempestive ai problemi posti dalle trasformazioni in atto.

Appare di particolare importanza la utilizzazione del distretto scolastico (articolo 6) come sede qualificata per la partecipazione delle forze sociali alla gestione sociale delle iniziative per la formazione professionale. Sollecitano tale semplificazione almeno due considerazioni:

a) non sono da moltiplicare gli enti di coordinamento;

b) il Consiglio scolastico distrettuale rende possibile, per la sua composizione, il confronto e la cooperazione delle diverse

componenti scolastiche, sociali, sindacali, amministrative, di enti culturali, eccetera.

Attraverso la partecipazione si deve mirare:

a rimotivare le componenti interne del sistema affidando loro precise responsabilità in ordine alla programmazione e alla gestione delle iniziative;

a dare fiducia ai principali protagonisti di queste vicende (gli allievi) circa la possibilità di concorrere effettivamente da protagonisti alla propria crescita culturale e professionale;

a risvegliare l'interesse della società in senso lato a questo importante settore i cui nessi con i temi dello sviluppo socio-economico sono ormai pienamente acquisiti.

4. — Un quarto nucleo di interessi lo si riscontra nello sforzo che si deve compiere per garantire al settore un più elevato livello qualitativo del corpo docente (articoli 16 e 17). Se è esatta la diagnosi che emerge dalle esperienze di ricerca, di progettazione, di formazione dei formatori che si sono venute maturando in questi ultimi anni, mentre si deve ritenere fondamentale e insostituibile il loro ruolo, si deve, peraltro, ammettere che è in crisi un certo tipo di docente; è in crisi, cioè, il docente quale ripetitore di contenuti disciplinari. Si richiede invece che egli diventi progettista, organizzatore e animatore di formazione. È necessario che egli si impossessi di un bagaglio, il più ricco possibile, di metodologie e strumenti che lo rendano idoneo a guidare e a facilitare il processo di apprendimento degli allievi (Discorso sul livello qualitativo del corpo docente).

Si tratta di esigenze così impegnative che ampiamente giustificano i vincoli che la presente proposta ha esplicitato negli articoli sopra ricordati.

5. — Ultimo punto: il funzionamento delle attività di formazione professionale.

Si prevede (articolo 20) la soppressione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori e la disciplina del finanziamento delle attività di formazione professionale garantendo al settore adeguati contributi, iscritti nel bilancio ordinario dello Stato, al fine di consentire l'attivazione dei meccanismi programmatori su una piattaforma di certezze e non già in modo aleatorio come fino ad oggi è accaduto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Diritto alla formazione professionale).

La formazione professionale è, per il cittadino, prosciolti all'età di 16 anni dall'obbligo scolastico, un diritto al quale la Repubblica, in base al dettato costituzionale, deve dare piena soddisfazione con lo obiettivo di rispondere in termini di educazione permanente e polivalente alle esigenze di crescita culturale e di partecipazione sociale, in aderenza alle trasformazioni tecnologiche e organizzative della produzione e dei servizi civili e sociali.

La formazione professionale costituisce il presupposto indispensabile per usufruire del diritto all'occupazione e ad essa deve essere collegata la scelta della professione.

Lo Stato e le regioni garantiscono tale diritto con iniziative proprie, di enti e di privati.

Tali iniziative sono rivolte ad assicurare, a quanti intendono esercitare un'attività lavorativa, idonea preparazione globale e cioè professionale, culturale, sociale, civica ed umana ed adeguato inserimento nell'ambito del lavoro ed a completare, aggiornare, perfezionare e riqualificare la preparazione dei lavoratori occupati.

ART. 2.

La frequenza alle iniziative per la formazione professionale è gratuita. Lo Stato e le regioni provvedono a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale all'effettivo esercizio della formazione professionale. La struttura organizzativa e gli orari dei cicli offrono possibilità di frequenza ai lavoratori occupati.

Le leggi regionali assicurano il coordinamento tra le iniziative di attuazione del diritto allo studio e quelle per il diritto al lavoro.

ART. 3.

(Diritto allo studio e rientri scolastici).

A tutti gli allievi è assicurata la fruizione delle possibilità di promozione culturale e professionale offerte dall'avanza-

mento negli studi sino all'accesso all'università.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilisce, con decreto, criteri e modalità per l'accesso, per coloro che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale alle diverse classi della scuola secondaria superiore.

ART. 4.

(Esercizio pluralistico delle attività di formazione professionale).

L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero e si realizza, nel rispetto delle esigenze di utilità pubblica, attraverso il pluralismo delle iniziative, con l'apporto di tutte le istituzioni appositamente qualificate presenti nella Regione, siano esse espresse dalle organizzazioni sindacali, imprenditoriali, sociali e culturali o da Enti ed operatori educativi.

Le attività di formazione professionale finanziate in qualsiasi forma dallo Stato o dalle Regioni non perseguono scopi di lucro e devono offrire garanzie organizzative, didattiche e amministrative.

Gli organismi preposti alla formazione professionale devono essere iscritti in appositi registri tenuti dalle Regioni.

ART. 5.

(Legislazioni e programmazione regionale).

Le Regioni esercitano potestà legislativa in materia di formazione professionale secondo le norme costituzionali ed in conformità del dettato del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, delle norme di attuazione delle regioni a Statuto speciale e dei principi stabiliti dalla presente legge.

ART. 6.

Le leggi regionali assicurano che le iniziative di formazione professionale siano correlate alle esigenze dei contesti socio-economici e si sviluppino nel quadro della programmazione regionale e dell'assetto del territorio avendo come principale punto di riferimento le dinamiche dell'impiego.

Esse prevedono i criteri generali per i programmi di attività, gli indirizzi di massima per l'adozione dei piani di insediamento delle attività e delle strutture formative e tipologie di edilizia del settore ed individuano le richieste di competenza professionali di primo livello alle quali deve far fronte il sistema scolastico. Tali attività sono raccordate con le indicazioni del distretto scolastico e si ispirano, nelle scelte di contenuto e di metodo, ad una visione di crescita culturale ed educativa dei partecipanti.

ART. 7.

Le leggi regionali, secondo le indicazioni del Comitato nazionale di cui all'articolo 8 e nel rispetto delle esigenze nazionali, della Comunità europea e di mobilità professionale della manodopera, determinano la durata del ciclo formativo, a seconda della qualifica professionale e precisano i criteri per l'adozione dei piani didattici, nonché quelli relativi ai profili, alle mansioni, ai livelli di formazione professionale inerenti alle qualifiche o fasce di qualifiche con valore abilitante all'esercizio delle corrispondenti professioni ed alle prove finali, obbligatorie, per coloro che hanno frequentato l'intero ciclo formativo.

ART. 8.

*(Comitato Nazionale
per la formazione professionale).*

Un Comitato nazionale per la formazione professionale è istituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Comitato:

1) cura l'indirizzo ed il coordinamento delle attività dello Stato e delle Regioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale, alla politica attiva del lavoro ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali;

2) fissa i livelli minimi formativi e di durata dei cicli addestrativi, tenendo conto delle indicazioni della CEE e dei contratti collettivi di lavoro; determina gli effetti de-

gli attestati di professionalità ai fini del collocamento;

3) stabilisce le linee direttrici dello sviluppo a medio e lungo termine delle attività di formazione professionale;

4) fornisce pareri obbligatori sulla ripartizione dello stanziamento previsto sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 20 e sulle attività ministeriali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

5) approva i progetti di formazione professionale al Fondo sociale europeo per ottenerne il finanziamento;

6) cura la redazione di un quadro annuale dell'offerta e della domanda di lavoro, nei vari settori economici;

7) compila annualmente, per il Parlamento, una relazione sullo stato e sulle prospettive della formazione professionale.

Il Comitato è presieduto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, in sua assenza, da un Sottosegretario dello stesso dicastero.

Il Comitato elegge, fra i suoi componenti, non funzionari dello Stato, due vice-presidenti, un segretario e due vice-segretari.

Fanno parte del Comitato:

a) un rappresentante dei seguenti Ministeri: lavoro e previdenza sociale, pubblica istruzione, affari esteri, industria, commercio e artigianato, agricoltura e foreste, partecipazioni statali, sanità, bilancio e programmazione economica, tesoro;

b) un rappresentante per ciascuna delle 20 Regioni, nominato dai rispettivi Consigli regionali;

c) 5 rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale;

d) 5 rappresentanti designati dalle Organizzazioni dei lavoratori autonomi;

e) 5 rappresentanti designati dai datori di lavoro;

f) 3 rappresentanti degli Enti gestori delle iniziative di formazione professionale a struttura nazionale che operino nel maggior numero di Regioni;

g) 3 esperti - non funzionari ministeriali - nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

h) 2 esperti - non funzionari ministeriali - nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

i) 1 esperto - non funzionario ministeriale - nominato dal Ministero della pubblica istruzione;

l) 2 rappresentanti delle Università più rappresentative sul piano nazionale, nominati dal Ministero della pubblica istruzione;

m) 2 presidi di scuola media superiore, nominati dal Ministero della pubblica istruzione;

n) 1 rappresentante designato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

o) 1 rappresentante designato dall'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

I componenti del Comitato durano in carica cinque anni e sono rieleggibili; per ciascun membro effettivo viene nominato un membro supplente.

Il Comitato può articolarsi in Commissioni istruttorie, si riunisce, di norma, ogni bimestre e si avvale, per l'assolvimento dei suoi compiti, di un ufficio di segreteria fornito dalla stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, posto alle dirette dipendenze del Comitato di segreteria, costituito dal segretario e dai due vice-segretari. Per la sua attività, il Comitato usufruisce anche della collaborazione degli uffici Ministeriali rappresentati nel Comitato stesso e dell'ISFOL.

ART. 9.

*(Comitato Regionale
per la formazione professionale).*

Un Comitato Regionale per la formazione professionale è istituito con legge regionale. Di esso fanno parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, dell'Ente Regione, degli enti locali, dell'Ufficio regionale del lavoro e della previdenza sociale, del Provveditore agli studi, degli enti di formazione professionale, più rilevanti sul piano regionale.

Il comitato esprime il proprio parere sul programma delle attività e sui criteri sui quali deve basarsi l'affidamento, la formazione e lo svolgimento dei corsi.

ART. 10.

(Corsi aziendali).

Le attività di formazione professionale in sede aziendale, finanziate dallo Stato o dalle Regioni, devono svolgersi d'intesa con le rappresentanze sindacali aziendali.

Le Regioni favoriscono accordi e convenzioni fra le iniziative di formazione professionale e le aziende ed i servizi per favorire la conoscenza e la diretta esperienza dei processi di produzione.

ART. 11.

(Lavoratori fisicamente menomati).

La formazione professionale, ove interessi lavoratori fisicamente menomati, utilizza le normali strutture formative, adottando, se necessario, mezzi ausiliari.

I disadattati psichici, sociali e minorati in genere sono, per quanto possibile, integrati nelle ordinarie attività formative.

ART. 12.

(Gestione sociale delle attività di formazione professionale).

La gestione sociale costituisce lo strumento per la democratizzazione dei processi formativi.

Essa coinvolge, con il gestore, il personale docente e non docente, gli allievi, i genitori dei minori.

La gestione sociale è condizione indispensabile per ottenere il finanziamento pubblico delle attività di formazione professionale.

Le norme del decreto delegato sugli organi collegiali delle scuole si estendono, in quanto compatibili, alle attività di formazione professionale.

ART. 13.

(Rinvio servizio militare).

La frequenza alle iniziative di formazione professionale, finanziate dallo Stato e dalle Regioni, è equiparata a quelle scolastiche ai fini del rinvio del servizio militare di leva e ad ogni altra facilitazione di cui usufruiscono gli studenti delle scuole secondarie.

ART. 14.

(Attestato finale — Accesso ai pubblici concorsi).

A coloro che abbiano superato le prove finali di cui all'articolo 7, viene rilasciato un attestato di qualifica valido, ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro, in mansioni proprie della qualifica stessa.

La Commissione, abilitata a stabilire il superamento delle prove finali, è composta dai docenti dell'ultimo anno del ciclo formativo, dal rappresentante dell'Ufficio del lavoro e dal rappresentante della Regione che la presiede.

L'attestato di qualifica, rilasciato a coloro che hanno superato la prova finale, porta la firma del Presidente della Commissione e del rappresentante dell'Ufficio del lavoro.

L'attestato è valutabile anche per l'accesso ai pubblici impieghi, alle condizioni stabilite con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

I lavoratori che abbiano frequentato con esito positivo le rimanenti attività di formazione professionale, previste dalla presente legge, conseguono un attestato di frequenza contenente indicazioni sul programma svolto.

ART. 15.

(Lavoratori studenti).

Ai lavoratori occupati che frequentano a tempo pieno o parziale, corsi di formazione professionale presso le istituzioni autorizzate dalle competenti autorità statali o regionali, si applica l'articolo 10 (lavoratori-studenti) della legge 20 maggio 1970, n. 300.

ART. 16.

(Personale insegnante).

Agli insegnanti tecnico-pratici è richiesto il titolo di studio di scuola secondaria superiore, conseguito nel settore attinente al livello tecnico ed alla natura dell'insegnamento ed esperienza di lavoro. Per situazioni del tutto particolari e per settori specifici, possono essere richieste, in sostituzione del titolo di studio, capacità tecniche, preparazione metodologica ed esperienza di lavoro. Tali requisiti vanno accertati secondo norme fissate dalla Regione.

Per le materie che coincidono con quelle scolastiche della scuola secondaria, possono essere richiesti distacchi e comandi di personale dipendente dalla pubblica istruzione. In caso di assunzione diretta degli insegnanti, è richiesto il possesso del

titolo di studio e della classe di abilitazione equivalente.

Alla attività didattica svolta dagli enti pubblici si accede per pubblico concorso. Il relativo bando deve precisare i requisiti relativi alle capacità tecniche, alla preparazione metodologica e all'esperienza di lavoro.

Al personale insegnante, è assicurata, in sede nazionale, uniformità di livelli contrattuali relativamente alla sicurezza del posto di lavoro ed al trattamento economico e normativo, salvo quanto previsto dagli ordinamenti regionali per i propri dipendenti addetti al settore il cui trattamento non può, comunque, essere inferiore ai minimi nazionali.

ART. 17.

(Formazione e aggiornamento del personale addetto alle attività di formazione professionale).

Il personale addetto in continuità alle attività di formazione professionale deve frequentare, almeno ogni tre anni, iniziative di formazione e di aggiornamento, che possono essere organizzate dallo Stato, dalle Regioni, da enti e da privati, avvalendosi della collaborazione dell'ISFOL.

ART. 18.

(Orientamento professionale — Servizi psico-fisico-attitudinale).

La Regione mette a disposizione delle attività di formazione professionale un servizio di studi, ricerche e documentazioni nonché di informazione sulle possibilità occupazionali prevedibili in base ai programmi di sviluppo socio-economici e un servizio di accertamento psico-fisico-attitudinale.

ART. 19.

(Progetti Fondo Sociale Europeo).

Le Regioni — che all'uopo possono usufruire della collaborazione tecnica dell'ISFOL — presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo le direttive della CEE e le modalità stabilite dal Ministero stesso, i progetti di attività di formazione professionale per l'ammissione al finanziamento del fondo sociale europeo.

ART. 20.

(Finanziamento delle attività di formazione professionale).

Il Fondo addestramento professionale dei lavoratori, istituito con l'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e ordinato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, è soppresso entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Al finanziamento delle attività di formazione professionale — che copra lo svolgimento dell'intero ciclo formativo, — si provvede con appositi stanziamenti, previsti — a far data dall'esercizio 1978. Nel bilancio dello Stato, nel fondo comune dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il finanziamento della precitata attività viene fissato per l'esercizio 1978 in 200 miliardi.

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale viene previsto un apposito stanziamento per le attività residue dello stesso Ministero (articolo 17, lettera *a*) della legge 16 maggio 1970, n. 281 — disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, articoli 7 e 8), per il pagamento degli oneri previdenziali per gli apprendisti artigiani di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni; per il finanziamento di attività straordinarie, da concordarsi con gli enti locali per l'attuazione, in caso di improvviso aggravamento delle situazioni occupazionali locali, di opere di pubblica utilità; per il funzionamento del Comitato nazionale di cui all'articolo 8 e dell'Istituto per lo sviluppo per la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Per l'esercizio 1978 il finanziamento viene fissato in lire 15 miliardi.

Alla ripartizione dello stanziamento di cui al precedente comma provvede con decreto il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato nazionale per la formazione professionale di cui all'articolo 8.

I contributi versati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dal Fondo sociale europeo sono di spettanza delle Regioni che hanno presentato ed attuato i progetti ammessi al finanziamento.

ART. 21.

(*Cessazione gestione straordinaria
ENALC-INAPLI-INIASA*).

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le competenze della gestione straordinaria dell'ENAL, dell'INAPLI e dell'INIASA passano all'ufficio di liquidazione presso il Ministero del tesoro, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. È salvo il disposto dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.

ART. 22.

(*Abrogazione*).

Sono abrogate le norme in contrasto o incompatibili con quelle della presente legge.

ART. 23.

(*Norme transitorie*).

1) Sino a quando l'obbligo scolastico rimane fissato ai 14 anni, la formazione professionale ha inizio a tale età anziché a quella di 16 anni prevista dall'articolo 1.

2) Le Regioni, fino a quando le strutture scolastiche non siano in grado di assicurare a tutti i giovani la scuola dell'obbligo, ammettono alle attività di formazione professionale anche coloro che non sono forniti di diploma di scuola media inferiore. Per questi ultimi il Ministero della pubblica istruzione provvede a predisporre iniziative di completamento culturale che consentano di sostenere l'esame di licenza secondo i criteri in vigore.

3) Al personale docente, non fornito dei requisiti di cui all'articolo 16 viene mantenuta la posizione di fatto acquisita e viene assicurata la progressione nella carriera prevista dalle norme vigenti.